

## VENDITA ALL'INGROSSO E VENDITA DIRETTA DI MEDICINALI VETERINARI

L'autorizzazione per l'attività di vendita all'ingrosso di med. veterinari è rilasciata dalla Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Prevenzione Veterinaria con le modalità contenute negli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs 193/2006.

Dopo aver ottenuto tale autorizzazione, si può anche ottenere, per lo stesso esercizio, l'autorizzazione (sempre Regionale) per la vendita diretta di medicinali veterinari così come previsto e con le modalità contenute negli artt. 70 e 71 del medesimo Decreto Legislativo. La richiesta per la vendita all'ingrosso (art. 66) e la vendita diretta (art. 70) di norma vengono fatte contemporaneamente anche se la lettura della legge sembrerebbe vincolare l'una al possesso dell'altra. Non esistono divieti a che l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari coabiti con un' autorizzazione al commercio all'ingrosso di farmaco ad uso umano. Lo stoccaggio di farmaci umani, veterinari, cosmetici ed alimenti è previsto in aree separate.

Ai fini della normativa sul farmaco veterinario la vendita al **dettaglio** é quella che avviene in farmacia o parafarmacie (art. 1, comma 1, lettera p, numero 1 nonché art. 70 c. 1).

La **vendita diretta** (art 70 c. 2) è quella che viene fatta da:

- 1) un grossista di medicinali veterinari ai titolari degli impianti di cui all'art 65 di medicinali veterinari;
- 2) un fabbricante di premiscele medicate ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati;
- 3) un grossista di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico veterinaria. La vendita all'ingrosso è intesa quale vendita ai possessori di partita iva e richiede la specifica

autorizzazione di vendita all'ingrosso.

**Per i grossisti di farmaci veterinari le autorizzazioni alla vendita diretta e alla vendita ingrosso sono due e separate.**

La farmacia nasce invece come servizio pubblico, di vendita al dettaglio, e anch'essa, come la parafarmacia **deve acquisire una seconda autorizzazione se vuole vendere farmaci veterinari all'ingrosso.**

Le farmacie e parafarmacie che sono abilitate alla vendita al dettaglio, possono svolgere **la vendita diretta** vendendo i medicinali anche ad allevamenti, studi ambulatoriali e cliniche, tutti operatori di cui all'articolo 65 del D.Lgs 193/2006.

Indipendentemente dal fatto che la farmacia o la parafarmacia e il grossista muniti di autorizzazione alla vendita diretta, tutti e tre i soggetti devono dunque rispettare quanto previsto dal 193/06 per la vendita al dettaglio di farmaci veterinari. Si tratta di una serie di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi previsti dal *Decreto n. 289 del 19 ottobre 2012* riguardanti gli esercizi commerciali che, in conseguenza delle liberalizzazioni, possono vendere al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria.

**La vendita all'ingrosso e la vendita diretta dei medicinali veterinari, deve avvenire esclusivamente sotto la responsabilità del farmacista abilitato.**

*Procedura:*

L'operatore che intenda porre in commercio per la vendita diretta oppure all'ingrosso medicinali veterinari deve presentare istanza , in marca da bollo , con raccomandata A/R alla Regione Piemonte , tramite il Servizio Veterinario dell'ASL AL utilizzando i **moduli 7 ed 8** indicati nella sezione della modulistica.

Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base del parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL AL , a seguito di sopralluogo volto ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti di idoneità dei locali e delle attrezzature ai sensi della normativa vigente.